




Procura della Repubblica
 presso il Tribunale di
PERUGIA



**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
 A INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI
 O COMUNICAZIONI TELEFONICHE**
 (artt. 266 e 267 c.p.p.)

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento n. 9066/07/21 R.G.N.R., nel quale si procede a carico di Diya Lumumba + 3 per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis e 575-576 n. 5) c.p., per avere, Diya Lumumba, Knox Amanda, Sollecito Raffaele e Guede Rudi Hermann, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara, in atti generalizzata, a subire atti sessuali e per averla uccisa, utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo, nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale.

Fatti commessi in Perugia, nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007

Vista in particolare la richiesta di intercettazione ex art. 266 c.p.p., avanzata dalla Squadra Mobile di Perugia in data 16.02.08 (Cat. M-1 /2008 3°Sez. /Mob.);

Rilevato che l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche è, nella fattispecie, assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, poiché è chiaramente prevedibile che eventuali notizie rilevanti ai fini della definizione del presente procedimento possano essere acquisite attraverso tale strumento processuali, considerato il fatto che gli indagati e in particolare la Knox, il Sollecito e il Guede, hanno sinora reso dichiarazioni del tutto inverosimili e contraddette dalle risultanze processuali e sono state privilegiate condotte difensive in sedi extraprocessuali mentre specialmente il Sollecito e la Knox o hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere o, pur avendo deciso di voler rispondere, hanno improvvisamente interrotto le loro dichiarazioni, rifiutandosi di chiarire così a questo PM le numerose e gravi contraddizioni riscontrabili nelle loro dichiarazioni;

Rilevato, inoltre che, l'intercettazione è ammissibile, poiché:

- ❖ E' certa la commissione di un grave delitto di omicidio in danno della giovane ragazza britannica, come risulta dagli accertamenti autoptici e dalla relazione del CT Dr. Luca Lalli e come ampiamente confermato dalle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP Dott.ssa Claudia Matteini, ordinanze tutte confermate dal Tribunale del Riesame;
- ❖ trattasi di reato che rientra nella previsione dell'art. 266 c.p.p. e, in particolare, della lettera a) del primo comma dello stesso articolo;
- ❖ Rilevato che la presente richiesta non incontra i limiti di utilizzabilità di cui agli artt. 103, quinto comma c.p.p., non riguardando l'intercettazione le comunicazioni o conversazioni tra difensori, investigatori privati e CT e ausiliari e le persone dagli stessi assistite né quelle dei soggetti di cui all'art. 200, comma primo c.p.p., relativamente ai fatti

conosciuti per ragione del ministero, ufficio o professione, ma solo le comunicazioni o conversazioni che i soggetti le cui utenze si chiede di intercettare hanno ricevuto o hanno fatto come privati;

Rilevato che occorre, pertanto, chiedere l'autorizzazione per l'intercettazione delle comunicazioni o conversazioni telefoniche relative all'**utenza mobile n. 347/1323774**, intestata a Sollecito Vanessa, nata a Bari il 30.07.1977, sorella dell'indagato Sollecito Raffaele e in uso allo stesso;

PQM

Visto l'art. 267 c.p.p.

CHIEDE

Che il G.I.P. del Tribunale di Perugia voglia autorizzare l'intercettazione delle comunicazioni o conversazioni telefoniche relative all' **utenza mobile n. 347/1323774**.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Si allega: Annotazione del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Umbria in data 2.11.07, Relazione CT Lalli, Richiesta di intercettazione in data 16.02.08.

Perugia, 18 febbraio 2008

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)